

(N. 1811)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile****(CASSIANI)**di concerto col **Ministro del Bilancio****(ZOLI)**col **Ministro delle Finanze****(ANDREOTTI)**e col **Ministro del Tesoro****(MEDICI)****NELLA SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1956**

Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, concernente proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

ONOREVOLI SENATORI. — Col 31 dicembre 1956 vengono a scadere le Convenzioni stipulate con le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale, ai sensi degli articoli 3 e 6 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002.

In previsione di tale scadenza è stato già predisposto e presentato al Senato della Repubblica (Atto n. 1785) un disegno di legge per il riassetto dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.

Poichè si prevede che il disegno anzidetto non potrà essere tradotto in legge entro il 31 dicembre 1956, si è determinata la necessità di intervenire, con un provvedimento di urgenza, al fine di evitare una gravissima frattura nella continuità dei servizi marittimi.

È stato quindi emanato il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, che ha prorogato di sei mesi il termine di venti anni previsto dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081.

Alla copertura della spesa relativa all'ammontare della sovvenzione determinata ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto-legge n. 2081 del 1936 provvede l'articolo 3 del decreto.

Per quanto attiene all'onere derivante dalla revisione della sovvenzione, di cui all'articolo 7 del citato regio decreto-legge n. 2081 non si è ritenuto di dovervi provvedere essendo esso determinabile soltanto a proroga conclusa e cioè sull'esercizio 1957-58 a carico del quale

sarà provveduto ad appostare il relativo stanziamento.

Tale proroga eviterà che si verifichi l'interruzione dei servizi marittimi anzidetti, e consentirà al Parlamento di potere, entro un congruo termine, disciplinare nuovamente e con completezza la materia.

Con l'unito disegno di legge si chiede ora la conversione in legge del decreto-legge suddetto.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, concernente la proroga dei termini previsti dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, relativo al nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

ALLEGATO

Decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 21 dicembre 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine di venti anni previsto dall'articolo 3 del citato regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, che viene a scadere il 31 dicembre 1956, in attesa della approvazione del disegno di legge concernente il riassetto dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale attualmente all'esame del Parlamento, allo scopo di assicurare la continuità dei servizi marittimi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per il bilancio, per le finanze e per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Il termine di anni venti, previsto dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, è prorogato di sei mesi.

I Ministri per la marina mercantile e per il tesoro sono autorizzati a stipulare, con le Società esercenti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale, apposito atto di proroga delle concessioni, alle stesse condizioni contenute nelle Convenzioni in vigore.

La revisione prevista dall'articolo 7 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, sarà effettuata anzichè per il quadriennio 1° gennaio 1953-31 dicembre 1956, per il periodo 1° gennaio 1953-30 giugno 1957, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.

Art. 2.

Gli atti di proroga di cui all'articolo precedente sono soggetti alla tassa di registro nella misura fissa di lire 500 ed approvati ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 gennaio 1953, n. 34.

Art. 3.

La spesa derivante nell'esercizio 1956-57 dall'applicazione dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, per il primo semestre 1957 sarà portata per lire 120 milioni e per lire 77 milioni rispettivamente in aumento dei capitoli n. 67 e n. 501 degli stati di previsione dei Ministeri della marina mercantile e del tesoro.

All'onere suindicato si farà fronte con pari riduzione del capitolo n. 627 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57. Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1956.

GRONCHI

SEGNİ — CASSIANI — ZOLI
— ANDREOTTI — MEDICI.

Visto, il Guardasigilli MORO.